

dossier

XIX Legislatura

18 dicembre 2023

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia
di procedimento accertativo e di
concordato preventivo biennale

Atto del Governo n. 105

Ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 11



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 200



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it - ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 105

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0047.docx

INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ACCERTATIVO	
Articolo 1 (<i>Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione</i>)	9
Articolo 2 (<i>Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio</i>)	19
Articolo 3 (<i>Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti</i>)	21
Articolo 4 (<i>Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA</i>)	24
Articolo 5 (<i>Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione</i>)	25
TITOLO II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	
CAPO I - (DISPOSIZIONI GENERALI)	
Articolo 6 (<i>Finalità</i>)	27
Articolo 7 (<i>Ambito di applicazione</i>)	29
Articolo 8 (<i>Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato</i>)	30
Articolo 9 (<i>Elaborazione e adesione alla proposta di concordato</i>)	31
CAPO II - (CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)	
Articolo 10 (<i>Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti</i>)	34
Articolo 11 (<i>Cause di esclusione</i>)	37
Articolo 12 (<i>Effetti dell'accettazione della proposta</i>)	38
Articolo 13 (<i>Adempimenti</i>)	39
Articolo 14 (<i>Rinnovo del concordato</i>)	40
Articolo 15 (<i>Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato</i>)	42
Articolo 16 (<i>Reddito di impresa oggetto di concordato</i>)	44
Articolo 17 (<i>Valore della produzione netta oggetto di concordato</i>)	47

Articolo 18 (<i>Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto</i>).....	48
Articolo 19 (<i>Rilevanza delle basi imponibili concordate</i>)	49
Articolo 20 (<i>Determinazione degli acconti</i>).....	51
Articolo 21 (<i>Cessazione del concordato</i>).....	52
Articolo 22 (<i>Decadenza dal concordato</i>).....	53

CAPO III - (CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO)

Articolo 23 (<i>Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario</i>).....	56
Articolo 24 (<i>Cause di esclusione</i>).....	58
Articolo 25 (<i>Effetti dell'accettazione della proposta</i>)	59
Articolo 26 (<i>Adempimenti</i>)	60
Articolo 27 (<i>Rinnovo del concordato</i>).....	61
Articolo 28 (<i>Reddito oggetto di concordato</i>).....	62
Articolo 29 (<i>Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto</i>).....	63
Articolo 30 (<i>Rilevanza delle basi imponibili concordate</i>)	64
Articolo 31 (<i>Determinazione degli acconti</i>).....	65
Articolo 32 (<i>Cessazione del concordato</i>).....	66
Articolo 33 (<i>Decadenza del concordato</i>)	67

CAPO IV - (DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE)

Articolo 34 (<i>Attività di accertamento</i>)	68
Articolo 35 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>)	69
Articolo 36 (<i>Commissione degli esperti</i>).....	70
Articolo 37 (<i>Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato</i>)	71

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 38 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	72
Articolo 39 (<i>Entrata in vigore e decorrenza</i>).....	73

PREMESSA

L'[A.G. 105](#), contenente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo dà attuazione delle disposizioni dell'articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale, n. 111 del 2023, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2) e h), numero 2) del comma 1.

Le norme di delega di cui all'articolo 17 attuate dallo schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo, come anticipato dà attuazione a molti dei principi di delega contenuti all'**articolo 17 della legge n. 111 del 2023**, che indica principi e criteri direttivi specifici per la **revisione dell'attività di accertamento**.

Le norme di delega prevedono misure di **semplificazione** del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del **procedimento del contraddittorio**. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio **in modo omogeneo**, quali che siano le modalità di svolgimento del controllo, concedendo anche al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali osservazioni. Al legislatore delegato è, altresì, demandato **il compito di obbligare l'ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni** formulate dal contribuente. Viene previsto, inoltre, il **riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale** e l'utilizzo sempre maggiore delle **tecnologie digitali** (anche supportate dall'**intelligenza artificiale**).

Il legislatore delegato è tenuto a realizzare **un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo** (anche attraverso **maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime**), nonché a introdurre per i soggetti di **minori dimensioni la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale**. Vengono altresì riconosciuti dei **vantaggi fiscali** nei confronti dei contribuenti il cui **sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti qualificati**.

Altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso **la diminuzione degli aggravati degli oneri amministrativi previsti per il contribuente**.

In dettaglio, il **comma 1** stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi specifici di seguito descritti al

fine di realizzare la **revisione dell'attività di accertamento** (anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali).

La **lettera a)** del comma 1 prevede come obiettivo **la semplificazione del procedimento accertativo**, anche mediante **l'utilizzo delle tecnologie digitali** in grado di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.

La **lettera b)** stabilisce l'applicazione in via generalizzata del **principio del contraddittorio, a pena di nullità**, fuori dai casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e la previsione di una disposizione generale sul **diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario**, secondo le seguenti caratteristiche:

- **disciplina omogenea** indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;
- **termine non inferiore a 60 giorni, a favore del contribuente** per formulare **osservazioni** sulla proposta di accertamento;
- obbligo da parte dell'ente impositore di **motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente**;
- estensione del livello di maggior tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente).

Con riguardo a tale principio si ricorda che la Corte costituzionale, [con la sentenza n. 47 del 2023](#), pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall'Agenzia delle Entrate, se effettuate tramite verifiche "a tavolino", ha riconosciuto che "la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale" invitando il legislatore a porre in essere "un tempestivo intervento normativo che colmi la lacuna evidenziata".

Il principio di delega in commento sembra quindi orientato a definire quanto indicato nel monito della Corte.

Si ricorda inoltre che il sopra citato articolo 12, comma 7, prevede, tra l'altro, che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

Nella Relazione illustrativa della legge delega il Governo rappresenta le ragioni sottostanti le norme sopra esposte in questi termini: la disposizione attribuisce al legislatore delegato il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo, quali che siano le modalità di svolgimento del controllo (mediante accesso o “a tavolino”), superando così il “doppio binario” attualmente previsto per i casi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e concedendo al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni. Al legislatore delegato è, altresì, demandato il compito di obbligare l’ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente, così generalizzando la c.d. “motivazione rafforzata” attualmente prevista solo per talune limitate fattispecie, infine, prevedendo in via generalizzata il livello di maggior tutela già adesso previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

La **lettera c)** è volta a introdurre una **razionalizzazione e un riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio**, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e accesso, evitando pregiudizi alle garanzie dei contribuenti;

Sul punto, si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini; viene incluso, fra le ipotesi in cui è limitato l’esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l’effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale (commi 681-686). In attuazione di tali norme è stato successivamente pubblicato il [D.M. 28 giugno 2022](#) che dà attuazione alle misure in materia di analisi del rischio prospettate dalla [Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione](#) pubblicata il 20 dicembre 2021, in attuazione del traguardo MIC1-101 del PNRR. L’Agenzia delle entrate, successivamente, con [la Circolare 21/E del 20 giugno 2022](#), sempre in linea con le nuove norme introdotte, chiarisce che l’analisi del rischio di evasione basata sui dati dell’Archivio dei rapporti, già avviata in via sperimentale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sarà potenziata mediante l’elaborazione di nuove liste selettive per l’attività di controllo, che saranno rese disponibili mediante l’applicativo Ve.R.A.

La **lettera d)**, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, delega il Governo a introdurre **specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni, nazionali ed estere**, che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia

tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

La **lettera e)** anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea, nonché del regime dei dazi, prevede di **rivedere le norme che disciplinano il regime doganale che consente l'esenzione del pagamento IVA.**

In particolare, la disposizione delega il Governo a rivedere, nel rispetto della normativa unionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione Europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva 2006/112/CE.

Si ricorda che la richiamata norma contenuta nella Direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta.

La **lettera f)** delega il Governo a potenziare l'utilizzo di tecnologie **digitali**, anche con l'impiego di sistemi di **intelligenza artificiale**, al fine di ottenere attraverso la piena interoperabilità delle banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e garantirne il tempestivo utilizzo per:

- 1) realizzare interventi volti a **prevenire gli errori dei contribuenti** e i conseguenti accertamenti;
- 2) operare azioni mirate, idonee a **circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale**, con minore impatto su cittadini e imprese, anche in termini di oneri amministrativi;
- 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale **massimizzando i livelli di adempimento spontaneo** dei contribuenti;

Viene inoltre data attuazione **al numero 2)** della **lettera g)** delega il Governo a introdurre la possibilità di accedere a un **concordato preventivo biennale** attraverso il quale i contribuenti avranno **la possibilità di aderire alla proposta** sviluppata, in base all'incrocio delle banche dati, dall'Agenzia delle entrate **ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pagando quanto pattuito in due anni.**

In particolare viene previsto per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, **previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2) **l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili** rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) **l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie**, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) **la decadenza dal concordato** nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulta che **il contribuente non ha correttamente documentato**, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

Il Governo ha infine dato attuazione al principio di cui alla **lettera h), n. 2** del comma 1) ossia **la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione**, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote.

Il **comma 2** specifica che i sopra esposti principi e criteri **non devono trovare applicazione per la revisione dei medesimi procedimenti inerenti alla disciplina doganale e all'applicazione dell'accisa e delle altre imposte indirette**.

Le norme di delega di cui all'articolo 17 non attuate dallo schema di decreto legislativo

Non sono oggetto di attuazione nell'ambito del presente schema di decreto legislativo innanzi tutto i principi di cui alla **lettera g), n. 1)**, in materia di adempimento collaborativo, attuati nell'ambito dell'Atto del Governo 100.

Non vengono inoltre attuati i principi di cui **alla lettera h) n. 1, 3 e 4 concernenti rispettivamente;**

1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

3) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;

4) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

Non risulta inoltre oggetto di attuazione quanto previsto dalla lettera g), n. 3, del comma 1, dell'articolo 17 della delega fiscale che prevede un **regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono o mantengono la propria residenza in Italia.**

In particolare la norma stabilisce che il Governo è delegato ad introdurre un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite *trust*, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si prevede, inoltre, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo (disposte al precedente n.1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ACCERTATIVO

Articolo 1

(Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)

L'**articolo 1** si propone di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente, in particolare, nella parte in cui è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo (**comma 1**). E' stata altresì proposta una specifica disposizione che consente ai contribuenti di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. L'adesione del contribuente viene strutturata con due distinti percorsi, differenziati a seconda che l'adesione stessa avvenga senza condizioni ovvero sia condizionata dalla rimozione di errori manifesti. Ulteriore finalità perseguita dall'**articolo 1** consiste nella razionalizzazione e omogeneizzazione del procedimento accertativo, sia quello relativo alle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, con specifico riguardo all'individuazione dell'ufficio competente all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione, sia quello di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, tramite introduzione di un'unica disciplina relativa al procedimento accertativo indipendentemente dalla natura del credito.

L'obiettivo di semplificazione del procedimento viene perseguito anche tramite alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quali l'introduzione del nuovo articolo 60-ter, teso a incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria (**comma 2**).

L'**articolo 1**, al fine di recepire le disposizioni di cui all'[articolo 17, comma 1, lettere a\) e b\), della legge 9 agosto 2023, n. 111](#), propone, innanzitutto, di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente e, particolarmente, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Attualmente l'invito obbligatorio disciplinato dall'articolo 5-ter disciplina esclusivamente l'accertamento con adesione ai soli fini delle imposte dirette e dell'IVA,

escludendo dall'ambito di applicazione i processi verbali di constatazione e gli accertamenti parziali.

Sulle modifiche operate allo Statuto del contribuente, si veda il relativo [Dossier](#).

Tale principio garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese, completata l'istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell'amministrazione finanziaria, in adempimento dell'articolo 97 della Costituzione, di aggiornare l'istruttoria "aprendo una finestra" sulle eventuali allegazioni dell'interessato, che è il soggetto più vicino all'oggetto da accertare. L'accertamento con adesione costituisce, invece, uno strumento di definizione del procedimento, concordato, ed è pertanto un modo alternativo di definizione, fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese.

Il **comma 1 dell'articolo 1** opera pertanto tale coordinamento, quanto al [decreto legislativo n. 218/1997](#), attraverso le seguenti modifiche:

- previsione all'articolo 1 di una disposizione generale (comma *2-bis*) che includa anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione" tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio (**lettera a**);
- una più chiara configurazione dell'articolo 5 come disciplina generale dell'accertamento con adesione, d'ufficio o su istanza del contribuente (**lettera b**);
- abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-ter (**lettera c**), adempimento superato e assorbita dalla previsione, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, di prossima promulgazione;
- introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater, **lettera d**) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. Nel caso di adesione "condizionata", l'organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di "adesione non condizionata", entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di "adesione condizionata" il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale. Nella disposizione è specificato che

fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

- perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro predicabilità nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione (**lettere e** ed **h**). Restano esclusi dall'applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati;
- eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5-ter, come ostativo all'adesione post accertamento (**lettera e** n. 2);
- esplicita previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell'accertamento con adesione;
- esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero (**lettera f**);
- omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente (**lettera g**).

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218	
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.</i>	
Articolo 1 <i>(Definizione degli accertamenti)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.	1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché gli atti di recupero possono essere definiti con adesione del contribuente. 2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 <i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.</i>	
Articolo 1 <i>(Definizione degli accertamenti)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.	2-bis. Lo schema di provvedimento comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, previsto dall'articolo 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111, reca altresì l'invito alla definizione del procedimento secondo le disposizioni del presente decreto.

Articolo 5 <i>(Avvio del procedimento)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c);	1. L'ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c);

Articolo 5-ter <i>(Invito obbligatorio)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.	Soppresso

Articolo 5-ter (Invito obbligatorio)	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p>3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</p> <p>4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.</p> <p>5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.</p> <p>6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.</p>	

Articolo 5-quater (Adesione ai verbali di constatazione)	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4: a) senza condizioni; b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. 2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione da parte del contribuente al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei</p>

<i>Articolo 5-quater (Adesione ai verbali di constatazione)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione 5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale. 6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. 7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>

Articolo 6 (Istanza del contribuente)	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito (di cui agli articoli 5 e 5-ter), può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p>	<p>1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, non preceduti da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'articolo 5-quater, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p>

Articolo 8 (Adempimenti successivi)	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.</p> <p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.</p>	<p>1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.</p> <p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.</p> <p>2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>

Articolo 8 (Adempimenti successivi)	
Testo vigente	Testo modificato
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.	3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento , rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 11 (Avvio del procedimento)	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:</p> <p>a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;</p> <p>b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;</p> <p>b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).</p>	<p>1. L'ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:</p> <p>a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;</p> <p>b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;</p> <p>b-ter) i motivi determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).</p> <p>1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.</p>

Articolo 12 (Istanza del contribuente)	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.	1. In caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il **comma 2 dell'articolo 1**, alla **lettera a)**, al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione.

Il medesimo **comma 2, alla lettera b)** introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, attraverso l'introduzione di un **nuovo articolo 38-bis** al [DPR n. 600 del 1973](#). Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Il **comma 2 del nuovo articolo 38-bis** dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale.

Infine **la lettera d) del comma 2**, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un **nuovo articolo 60-ter** al DPR n. 600 del 1973; la **precedente lettera c)** abroga contestualmente il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato DPR n. 600 del 1973.

Il **comma 3**, invece, al fine di omogeneizzare le procedure di accertamento previste dalla normativa vigente, dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) sia attivato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il **comma 4** reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero.

Il **comma 5** chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono da intendersi al nuovo articolo 38-*bis* del DPR n. 600 del 1973, mentre il **comma 6** estende l'applicazione della novella normativa contenuta al nuovo articolo 60-*ter* del DPR n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.

Il **comma 7** prevede invece che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire della data di entrata in vigore di tali norme.

Articolo 2 *(Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio)*

L'**articolo 2, comma 1**, definisce l'«analisi del rischio», nonché i suoi elementi essenziali, in modo da fornire agli operatori del diritto un criterio univoco. Inoltre, i **commi 2, 3 e 4** inseriscono, sistematizzandole, nell'ordinamento tributario alcune delle recenti modifiche che hanno interessato la materia della protezione dei dati personali. I **commi 5 e 6** modificano alcune parti dei Testi Unici relativi all'accertamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da aggiornare, in relazione alle attività di analisi del rischio, le definizioni in essi contenute che, oramai, sono divenute desuete. I **commi 7, 8 e 9** contengono modifiche volte, sostanzialmente, a rendere applicabile anche alla Guardia di finanza quanto sino ad ora esposto in relazione alle attività di analisi del rischio svolte dall'Agenzia delle entrate, rafforzando, altresì, le forme di collaborazione in essere tra le due istituzioni. Da ultimo, il **comma 10** stabilisce che l'attuazione della disposizione deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2**, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettere c\) ed f\), della legge 9 agosto 2023, n. 111](#), prevede il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

In particolare, il **comma 1** detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e intelligenza artificiale.

Il **comma 2** conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il **comma 3**, per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di

controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell'[articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015](#), anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili.

Il **comma 4** prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, i diritti degli interessati dal [Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#), affidando ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I **commi 5 e 6** dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle imposte indirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 7** riconosce alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Il **comma 8** prevede che anche la Guardia di finanza, al pari dell'Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Il **comma 9** dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, condividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa.

In ultimo, il **comma 10** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni in illustrazione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 *(Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti)*

L'**articolo 3, comma 1**, propone modifiche alla disciplina concernente la **cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo**. Le disposizioni incidono su vari aspetti concernenti: lo scambio di informazioni su richiesta; gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata; la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo; ai controlli simultanei e alle verifiche congiunte.

Le novelle in esame, tra l'altro, integrano la disciplina sulle forme di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di estendere la disciplina ivi prevista **alle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni**.

Il **comma 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Le disposizioni in esame mirano a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera *d*) della legge delega [n. 111 del 2023](#). Tale norma delega il Governo, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, ad introdurre specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni, nazionali ed estere, che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

Come evidenziato dalla **relazione illustrativa**, le modifiche proposte dal presente articolo 3 mirano a rendere la normativa applicabile coerente con le più recenti modifiche della [direttiva 2011/16/UE](#) (c.d. *Directive on Administrative Cooperation* - DAC 1) introdotte dalla direttiva (UE) 2021/514 c.d. DAC7. Quest'ultima è stata recepita con decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32.

Il presente **articolo 3** propone, in particolare, la sostituzione degli articoli 31-*bis* e 31-*bis*.1 del [d.P.R. n. 600 del 1973](#), con una nuova disciplina su analoga materia, contenuta negli articoli da 31-*bis* a 31-*bis*.4 di cui lo schema di decreto in esame propone l'introduzione.

L'articolo 31-*bis*, comma 1, del citato d.P.R. n. 600, **come modificato**, reca la nuova rubrica "Scambio di informazioni su richiesta". Esso stabilisce che l'Amministrazione finanziaria provveda a scambiare informazioni - per il corretto accertamento delle imposte "di qualsiasi tipo" - non solo, come

nel testo vigente, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, ma anche con le **giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni**. Conseguentemente la disciplina applicabile (comma 3 del nuovo art. 31-*bis*) per tali scambi è quella contenuta non solo nella normativa europea, ma anche nei **trattati internazionali di riferimento**.

Inoltre, si prevede esplicitamente che le disposizioni dettate dall'articolo 31-*bis* in materia di scambio di informazioni su richiesta **si applichino, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa**.

Il nuovo articolo 31-*bis*.1 il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria si avvalga di forme di **cooperazione amministrativa avanzata** con le amministrazioni estere, anche al fine di "minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche". Si osserva che tale formulazione riprende testualmente quanto previsto dalla norma di delega. Tali strumenti di cooperazione avanzata sono quindi disciplinati dai successivi articoli da 31-*bis*.1 a 31-*bis*.4

Il nuovo articolo 31-*bis*.2, di cui si propone l'introduzione, riguarda, come già accennato, la **presenza di funzionari** di altri Stati membri o di giurisdizioni terze nel territorio dello Stato. Rispetto alla disciplina vigente in materia (dettata dal settimo comma dell'articolo 31-*bis*) si segnala l'**introduzione del riferimento alle giurisdizioni terze e ai relativi trattati (bilaterali o multilaterali) applicabili**.

Riguardo alle condizioni e al procedimento dell'indagine amministrativa, si segnala, altresì, che laddove la disciplina vigente prevede la possibilità, da parte di funzionari esteri, di "interrogare" i soggetti sottoposti al controllo e di esaminare la relativa documentazione, il testo modificato proposto prevede la possibilità di **chiedere dati ed informazioni ai medesimi soggetti e di esaminare la documentazione dagli stessi prodotta**. Come nel testo vigente, si prevede che tale possibilità sia esperita alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ai quali è comunque affidato il coordinamento delle indagini amministrative.

Per quanto concerne i **controlli simultanei**, il nuovo articolo 31-*bis*.3 reca disposizioni analoghe a quanto già previsto dai commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 31-*bis* vigente. Tali disposizioni (comma 5 dell'art. 31-*bis*.3, disposizione che innova il testo vigente) **si applicano anche in caso di controlli simultanei effettuati con giurisdizioni terze, in applicazione di un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta**.

Il nuovo articolo 31-*bis*.4 riprende, in materia di **verifiche congiunte**, quanto già previsto dall'articolo 31-*bis*.1 vigente. Si prevede che i funzionari stranieri - ferma la presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato - possano **chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati** (ove il testo vigente fa

riferimento alla facoltà di “interrogare”). Inoltre, si prevede (nuovo comma 6 dell’articolo 31-*bis*.4) che l’Amministrazione finanziaria possa concludere specifiche intese per l’attivazione di controlli congiunti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, a condizione che sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta. La novella in esame specifica che **rimangono ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**. In tali casi si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, dettate dal medesimo articolo 31-*bis*.4.

Articolo 4
*(Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti
in ambito IVA)*

L'**articolo 4** contiene disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nell'Unione europea da Paesi extra-UE.

Con l'**articolo 4**, si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, per mezzo di novelle al [decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633](#), e al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#). Al fine di impedire l'utilizzo abusivo delle procedure che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'IVA quando si importano nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo beni provenienti da Paesi extra-UE, si stabilisce che i soggetti importatori non residenti nell'Unione o nel suo Spazio Economico i quali adempiono gli obblighi in materia di IVA per mezzo di un rappresentante fiscale possano effettuare operazioni intracomunitarie soltanto previo rilascio di idonea garanzia. Il rappresentante fiscale, che dovrà essere in possesso di determinati requisiti, a sua volta avrà l'obbligo di verificare la completezza delle informazioni e della documentazione prodotti dal contribuente, nonché la loro corrispondenza con le notizie a sua conoscenza. Se il rappresentante fiscale in questione è una persona giuridica, i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante di tale persona giuridica. I requisiti necessari per la rappresentanza fiscale saranno individuati da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di inadempienze da parte del rappresentante fiscale, sono previste sanzioni amministrative a suo carico, variabili fra tremila euro e cinquantamila euro.

Articolo 5

(Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione)

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina dell'**imposta sulle assicurazioni** versata dalle imprese assicuratrici. Tali modifiche riguardano i **termini per la presentazione della denuncia** dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati e i **termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato**.

L'articolo 5 comma 1, lettera a), dello schema di decreto modifica l'articolo 9, della [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#), concernente denuncia e versamento delle **imposte sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori**. Il comma 2 del suddetto articolo 9 fissa al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto. Con la **novella in esame** si propone di inserire un nuovo comma 2-*bis*. Tale comma aggiuntivo prevede che siano considerate **valide** le denunce presentate **entro novanta giorni dalla scadenza del termine suddetto**. Si applicano comunque le **sanzioni** amministrative per il ritardo. Saranno invece considerate **omesse** le denunce presentate con **più di novanta giorni di ritardo**. Queste ultime denunce **costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute**, in base agli imponibili in esse indicate.

La nuova disposizioni si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale* (**comma 2, primo periodo**).

La **lettera b)** modifica l'articolo 29 della citata legge n. 1261 del 1961 in materia di **imposte sulle assicurazioni**, introducendo, in primo luogo, la rubrica "Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato".

La novella interviene sulle disposizioni inerenti ai casi di **mancata o infedele denuncia**. In tali casi, si prevede a **legislazione vigente**, l'azione dello Stato si prescrive con il decorso di **dieci anni** dal giorno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denuncia infedele.

Con la **modifica in esame** si prevede che, in caso di **denuncia:**

- **infedele**, l'azione dello Stato decade decorso il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la denuncia;

- **omessa**, l'azione dello Stato legge decade **decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Si prevede, inoltre, che l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade **decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello di presentazione della denuncia. Tale disposizione si applica a decorrere d al **periodo di imposta 2024**.

Nel testo vigente, la prescrizione scatta con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Infine, si propone la **soppressione** dell'ultimo comma dell'articolo 29, il quale stabilisce che l'azione dello Stato per la **riscossione delle pene pecuniarie** si prescrive con il decorso di **cinque anni dal giorno della commessa trasgressione**.

Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale* (**comma 2, secondo periodo**).

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CAPO I - (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 6 (Finalità)

L'articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità.

In particolare la norma prevede che, all'esplicito scopo di **razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo**, viene istituito il concordato preventivo biennale, destinato a **contribuenti di minori dimensioni** che siano **titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni **residenti nel territorio dello Stato**.

Le condizioni e le modalità del concordato sono previste dal Titolo II dello schema.

I redditi da lavoro autonomo sono disciplinati all'articolo 53 e 54 del TUIR.

In particolare l'articolo 53 dispone che sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio **di arti e professioni**, ossia l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, avente ad oggetto i redditi d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata da parte delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni equiparate alle società semplici ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del TUIR medesimo.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili nei casi associazione in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) le

indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali; f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Ai sensi dell'articolo 54 il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, fatte salve le disposizioni previste al medesimo articolo 54. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Per ulteriori elementi si veda la scheda relativa all'articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, **sono redditi d'impresa** quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali in intendendosi esercizio di imprese commerciali l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 del TUIR, i redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui conseguiti dalle società e dagli enti di cui commerciali nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, **concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.**

Per ulteriori elementi si veda la scheda relativa all'articolo 16.

Articolo 7 *(Ambito di applicazione)*

L'**articolo 7** definisce l'ambito applicativo del **concordato preventivo biennale**, prevedendo che l'Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell'istituto a fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Nel dettaglio l'**articolo 7** chiarisce che il presupposto per l'applicazione del concordato preventivo biennale è una **proposta** formulata dall'Agenzia delle entrate avente a **oggetto** la **definizione biennale del reddito** derivante **dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni** e del **valore della produzione netta**, rilevanti, rispettivamente, ai fini **delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive**.

Con riferimento al concetto alla definizione del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni si veda la scheda di cui all'articolo 6.

Il "valore della produzione netta" ai fini dell'IRAP è definito, ai sensi degli articoli da 4 a 12 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con riferimento alle società di capitali e degli enti commerciali (art. 5), alle società di persone e delle imprese individuali (art. 5-*bis*), agli enti delle società di persone e delle imprese individuali (art. 6), alle imprese di assicurazione (art. 7), alle persone fisiche, alle società semplici e a quelle ad esse equiparate (art. 8), ad alcuni soggetti del settore agricolo (art. 9), agli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10), per le amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali (art. 10-*bis*).

Articolo 8

(Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato)

L'**articolo 8** prevede che l'**Agenzia delle entrate**, entro il **15 marzo di ciascun anno**, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi **programmi informatici** per l'acquisizione dei **dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale**.

Nel dettaglio l'**articolo 8, comma 1**, dispone che l'**Agenzia delle entrate**, entro il **15 marzo di ciascun anno**, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante **l'utilizzo delle reti telematiche**, appositi **programmi informatici** per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Si affida (**comma 2**) a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le **modalità e i dati da comunicare telematicamente** all'Amministrazione finanziaria.

Ai sensi del **comma 3**, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua la metodologia per la valorizzazione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato (di cui all'articolo 9, comma 1 dello schema) sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

Il **comma 4**, limitatamente al primo anno di applicazione delle norme in esame, prevede che i programmi informatici predetti (di cui al comma 1) siano resi disponibili entro il mese di aprile.

Articolo 9

(Elaborazione e adesione alla proposta di concordato)

L'articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato.

Esso è elaborato dall'Agenzia delle entrate sulla base dei **dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente** il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi e dell'Irap.

Allo scopo di elaborare la proposta l'Agenzia utilizza:

- le **informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
- gli ulteriori dati disponibili nelle **banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici**.

L'Agenzia elabora e comunica la proposta entro il **quinto giorno** successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.

Ai sensi del comma 1, la proposta di **concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate** tenuto conto dei **dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente** il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi e dell'Irap.

Secondo il richiamo al comma 3 (che rinvia all'articolo 17, comma 1 del D.P.R. n. 435 del 2001), si tratta del termine per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed all'Irap. Ordinariamente, per le persone fisiche, le società semplici e le associazioni il termine per il versamento è fissato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Per l'Ires e per l'Irap, il termine è fissato all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'elaborazione della proposta avviene sulla base di una **metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Tale elaborazione avviene **anche** attraverso **processi decisionali** individuati dal **Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali** (cd. **Regolamento GDPR**), più precisamente attraverso i **processi di profilazione** di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento.

L'articolo 22 del Regolamento GDPR chiarisce (paragrafo 1) che il soggetto interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Ai sensi del paragrafo 2, tale previsione non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

Nei casi di cui alle predette lettere *a)* e *c)*, il titolare del trattamento (paragrafo 3) attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

La **predetta metodologia**, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, è **approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario**.

Ai sensi del **comma 2** per l'elaborazione della predetta proposta l'Agenzia delle entrate acquisisce ulteriori dati dalle **banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici**, escluse quelle soggette alla disciplina in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51).

Il decreto ministeriale che definisce la metodologia per la valorizzazione delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria individua inoltre le **specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti**, nonché le **eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento**.

L'Agenzia delle entrate elabora e **comunica la proposta**, attraverso i programmi informatici appositamente predisposti (di cui all'articolo 8), entro il **quinto giorno quello di invio da parte del contribuente dei dati di cui al comma 1**.

Ai sensi del comma 3, entro il **termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap** (previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435) il **contribuente può aderire alla proposta**; tale termine, per il primo anno di applicazione del concordato, è **posticipato di un mese**.

Il **comma 4** individua, come causa ostativa all'accesso al concordato, l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

CAPO II -
(CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ FISCALE)

Articolo 10
(Concordato per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti)

L'**articolo 10** indica i requisiti per l'accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al **periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:**

- devono ottenere un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;**
- **non devono avere debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.**

L'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 reca la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Si ricorda che il decreto legge n. 50 del 2017 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2018, gli ISA che sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Gli ISA rappresentano i nuovi indicatori statistici introdotti dall'Agenzia delle entrate per valutare l'affidabilità fiscale di imprese e lavoratori autonomi su una scala da 1 a 10. Rispetto ai precedenti studi di settore, gli ISA sono stati concepiti con l'obiettivo di passare da indicatori con mera funzione di accertamento ad indicatori basati sull'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (*tax compliance*). La prospettiva in cui gli ISA si inseriscono è quella di un cambio di paradigma: da strumenti volti ad una maggiore efficacia ed incisività dell'attività di accertamento (studi di settore) ad indicatori (ISA) che stimolino la cooperazione tra Fisco e contribuenti (*cooperative compliance*, intesa in senso lato) e valorizzino l'affidabilità del contribuente tramite benefici premiali. Infatti, in base al punteggio raggiunto dall'impresa o dal lavoratore autonomo, sono riconosciuti specifici vantaggi, tanto maggiori quanto più alto è il livello di affidabilità fiscale calcolato dall'indice.

Si ricorda che sono soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni e alla loro applicazione si collegano alcuni benefici fiscali, in particolare:

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per specifici importi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva, in relazione a specifici importi;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo in rettifica delle dichiarazioni, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Per una panoramica completa sugli ISA si veda la [guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Il **comma 1** chiarisce che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli ISA accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel Titolo II in commento, ad eccezione di quanto previsto nel Capo III, riservato ai contribuenti forfettari.

Per l'accesso alla proposta di concordato, i soggetti ISA (**comma 2**) con riferimento al **periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta**:

a) devono ottenere un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8** sulla base dei dati comunicati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, i dati comunicati possono essere integrati mediante l'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili (ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);

b) **non devono avere debiti tributari ovvero**, nel rispetto dei termini previsti per l'adesione al concordato, ovvero il versamento del saldo delle imposte sui redditi (dai commi 3 e 4 dell'articolo 9), devono aver **estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro** per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

La relazione illustrativa precisa che, per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Si segnala che l'articolo 9, comma 4 non reca l'individuazione di termini. Si valuti l'opportunità di riferire dunque la norma in esame al solo comma 3 dell'articolo 9.

Articolo 11 (Cause di esclusione)

L'articolo 11 indica le **cause di esclusione dal concordato preventivo biennale**.

Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- **condanna per specifici reati**, ovvero per i reati tributari individuati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché **commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato**.

In particolare, **non possono accedere** alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali **sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione**:

a) **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato**, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;

b) **condanna per uno dei reati tributari** individuati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il **reato di false comunicazioni sociali** (di cui all'articolo 2621 del codice civile), nonché per il reato di **riciclaggio**, di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** e di **autoriciclaggio** (previsti rispettivamente dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale) se **commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato**. Alla pronuncia di condanna è equiparata la **sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti**.

Si valuti l'opportunità di precisare se la condanna per i reati di cui alla lettera b) debba intendersi come condanna definitiva o meno.

Articolo 12 *(Effetti dell'accettazione della proposta)*

L'**articolo 12** individua gli effetti dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Anzitutto l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato **impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l'Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato.**

L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.

In particolare, ai sensi del **comma 1** l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato **impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'**accettazione della proposta** da parte dei **soggetti che producono redditi in forma associata** (articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e delle società che hanno **optato per la trasparenza fiscale** (di cui agli articoli 115 e 116 TUIR) obbliga **al rispetto della medesima i soci o gli associati.**

Ai sensi del **comma 2**, l'Agenzia delle entrate provvede **all'iscrizione a ruolo**, previa comunicazione al contribuente, **delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato**, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Articolo 13 **(Adempimenti)**

L'**articolo 13** individua gli **adempimenti del contribuente** nei periodi d'imposta oggetto di **concordato preventivo biennale**.

In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli **ordinari obblighi contabili e dichiarativi** e alla **comunicazione dei dati**, mediante la presentazione dei **modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale** (di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

In particolare, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti **agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi** e alla comunicazione dei dati, mediante la **presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA** (di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per gli ISA si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 10.

Articolo 14 ***(Rinnovo del concordato)***

L'**articolo 14** individua le modalità per il rinnovo del concordato per i soggetti ISA.

Il **concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile** per un **ulteriore biennio**, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell'Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l'introduzione del concordato. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, i **soggetti ISA possono dichiarare ulteriori componenti positivi**, che comportano una **maggiorazione del reddito** e del **valore aggiunto** sottoposti a imposizione.

In particolare, ai sensi del comma 1, **decorso il biennio** oggetto di concordato, **permanendo i requisiti** previsti per i soggetti ISA (di cui all'articolo 10 dello schema, alla cui scheda di lettura si rinvia) e in **assenza di cause di esclusione** (di cui all'articolo 11), l'Agenzia delle entrate formula, con le medesime modalità ordinarie (di cui all'articolo 9), una **nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo**, a cui il contribuente può aderire nei termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap (di cui all'articolo 9, comma 3 dello schema).

Per accedere alla nuova proposta di concordato per il biennio successivo, i contribuenti possono **dichiarare eventuali ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale (comma 2)**.

La **predetta dichiarazione di ulteriori componenti positivi (comma 3)** determina un corrispondente maggior reddito e maggior valore della produzione netta rispetto a quelli concordati e un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La determinazione della maggiore imposta sul valore aggiunto e il relativo versamento avvengono secondo le modalità previste per i soggetti ISA (di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Le richiamate disposizioni prevedono che, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori

componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione di maggiori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tra le condizioni di accesso al concordato rientra anche la necessità di ottenere, nel secondo anno di applicazione del CPB (si tratta del periodo d'imposta precedente a quello di accesso al secondo biennio del concordato), un punteggio ISA non inferiore a 8. Viene, quindi, disposto che, in caso di punteggio inferiore a 8, il contribuente, interessato a rinnovare il CPB per il biennio successivo, possa, nella seconda annualità d'imposta del primo biennio, dichiarare maggiori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio ISA. Infine, viene previsto che gli eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale vadano ad incrementare le basi imponibili concordate ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e rilevino anche ai fini IVA.

Articolo 15 *(Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato)*

L'**articolo 15** individua le **modalità per l'individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni**, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato.

Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri (previsti dall'articolo 54 TUIR) senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, nonché redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, **proposto al contribuente ai fini del concordato** è determinato ai sensi degli ordinari criteri previsti dall'articolo 54 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:

- a) **plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali** (di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 del citato articolo 54);
- b) **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni** di cui all'articolo 5 del TUIR.

In sintesi, ai sensi dell'articolo 54 il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla **differenza** tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Le norme prevedono specifiche forme di deduzione per i beni strumentali, per i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e per le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni.

Sono individuati altresì i criteri di deducibilità di ulteriori spese sostenute (tra cui spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande; spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente; spese di rappresentanza; spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi; spese sostenute per i servizi personalizzati di

certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità).

Ai sensi del comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni in società di persone determina una **corrispondente variazione del reddito concordato**, ferma restando la **dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro**. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati (ai sensi dell'articolo 5 TUIR), il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Articolo 16 ***(Reddito di impresa oggetto di concordato)***

L'**articolo 16** individua le **modalità per l'individuazione del reddito di impresa** rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato.

Tale reddito è determinato ai **sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva**, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le **plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione**. Il saldo tra componenti attive e passive comportano una variazione del reddito secondo le norme applicabili in ciascuna ipotesi; anche perdite diminuiscono il reddito secondo le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR. Inoltre, è stabilito un **limite minimo di reddito d'impresa, pari a 2.000 euro, valevole per l'applicazione del concordato**.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il **reddito di impresa proposto al contribuente ai fini del concordato** è determinato ai sensi degli **ordinari criteri** previsti dall'articolo 56 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 con riferimento all'Irpef e, per i soggetti Ires, secondo quanto previsto ordinariamente dal TUIR (sezione I, Capo II del medesimo Testo Unico) e, per le c.d. imprese minori, all'articolo 66 del TUIR **con l'esclusione di specifici valori**.

In estrema sintesi, ai fini delle imposte sui redditi il reddito d'impresa si determina come differenza tra le componenti positive e le componenti negative, secondo il criterio della competenza economica: ovvero tenendo conto delle componenti positive e negative di competenza dell'esercizio e ciò indipendentemente dall'effettivo momento di fatturazione e incasso o pagamento. Le norme del TUIR, giusto il rinvio operato dall'articolo 56 – in tema di reddito d'impresa a fini Irpef - alle norme vevoli per l'Ires, stabiliscono criteri sostanzialmente uniformi per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

Per le cosiddette imprese minori, dal 2017 il criterio di competenza "puro" è stato sostituito con il criterio di cassa, secondo un regime misto cassa/competenza. In altri termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti previste dal TUIR, espressamente richiamate dall'articolo 66.

I soggetti cui si applica tale regime misto sono le imprese in regime di contabilità semplificata ("imprese minori" – articolo 18, D.P.R n. 600/1973) ovvero:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (Snc e Sas);
- società di armamento e società di fatto;
- enti non commerciali (con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata) qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per competenza) nell'esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non abbiano superato l'ammontare di 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Ai fini della determinazione del reddito oggetto di concordato, sono **escluse** dal computo del reddito di impresa **le plusvalenze realizzate** (di cui agli articoli 56, 86 e 87 TUIR), le **sopravvenienze attive** (di cui all'articolo 88 TUIR), nonché le **minusvalenze e le sopravvenienze passive** (di cui all'articolo 101 del TUIR).

Sono altresì esclusi i redditi, o le relative quote, **derivanti dalle partecipazioni in società di persone, associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE** (di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240) ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, in sostanza **enti e società di capitali residenti nel territorio dello Stato** e soggetti a Ires.

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico – Geie è stato istituito ai sensi del regolamento n. 85/2137/CEE: esso è una figura giuridica unionale istituita allo scopo di unire conoscenze e risorse di più soggetti (almeno due) provenienti dall'Unione Europea. Il Geie si costituisce con un contratto di gruppo redatto con atto notarile nella forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri.

Di conseguenza la disciplina fiscale del Geie è ispirata al principio di trasparenza, in virtù del quale il risultato dell'attività, sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del Geie, bensì quale **reddito dei singoli partecipanti**, venendo di conseguenza tassato in capo agli stessi.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 240/1991, ponendosi nel solco tracciato dalla normativa europea, ribadisce che il Geie non è autonomo soggetto d'imposta. Il comma 1 della disposizione espressamente prevede che il Geie non è soggetto all'Irpef, all'Ires e all'Irap. Per ulteriori informazioni sul Geie si veda [il presente articolo della rivista dell'Agenzia delle entrate](#).

Secondo il **comma 2**, il **saldo netto** tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una **corrispondente variazione** del reddito

concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.

Ai sensi del **comma 3**, le **perdite** fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai fini del concordato secondo le disposizioni ordinarie (di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi per quanto riguarda Irpef e Ires, rispettivamente).

Il comma 4 stabilisce un limite inferiore di reddito per l'applicazione del concordato, che in ogni caso non può essere inferiore a **2.000 euro**. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi) nonché dei soggetti tassati per trasparenza (di cui agli articoli 115 e 116 TUIR) il **limite di 2.000 euro è ripartito** tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Articolo 17 *(Valore della produzione netta oggetto di concordato)*

L'**articolo 17** individua le **modalità per il valore della produzione netta a fini Irap** proposto al contribuente ai fini del concordato.

Tale reddito è determinato ai **sensi degli ordinari criteri del di legge**, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d'impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e **le sopravvenienze attive e passive**. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore **minimo pari a 2.000 euro**.

Analogamente a quanto previsto dai precedenti articoli 15 e 16, l'articolo 17 al **comma 1**, prevede che il **valore della produzione netta (base imponibile)** a fini Irap **proposto al contribuente ai fini del concordato** è determinato ai sensi degli **ordinari criteri, previsti dagli articoli 5, 5-bis e 8** del decreto legislativo n. 446 del 1997, con **l'esclusione** di alcuni valori: **plusvalenze e minusvalenze, nonché sopravvenienze attive e passive**.

In estrema sintesi e in linea generale, dal 2008 (per effetto della riforma attuata dalla legge finanziaria per il medesimo anno) il sistema di determinazione della base imponibile è fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'Irap: il valore della produzione netta valevole a fini Irap è ricavato dalle voci derivanti dalle scritture contabili dei contribuenti sottoposti a imposizione, con specificità che dipendono dalla natura del soggetto e dall'attività esercitata. L'articolo 5 del menzionato decreto legislativo chiarisce i criteri per la determinazione del valore della produzione netta per le società di capitali e gli enti commerciali, il successivo articolo *5-bis* lo chiarisce con riferimento a società di persone e imprese individuali e, infine, l'articolo 8 reca i criteri per l'individuazione della base imponibile Irap per le e persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate.

Il **comma 2** chiarisce che **il saldo netto** tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al precedente comma determina una corrispondente **variazione del valore della produzione netta** concordato, **ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro**

Articolo 18
(Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

L'articolo 18 fissa il **principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA.**

Più in dettaglio l'articolo 18 dispone che l'adesione al concordato **non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Articolo 19 *(Rilevanza delle basi imponibili concordate)*

L'**articolo 19** stabilisce l'**irrilevanza** degli **eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori.**

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti.

Infine si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i **benefici fiscali previsti per i soggetti ISA.**

Ai sensi del **comma 1**, ferma restando la determinazione delle basi imponibili vevoli, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, per la proposta di concordato, e ferma restando l'esistenza di circostanze eccezionali (di cui al successivo comma 2) si stabilisce l'**irrilevanza** degli **eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori.**

Rimane altresì ferma la possibilità per il contribuente di **versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato** come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

Il **comma 2** prevede che, in **presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, che determinano **minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato**, quest'ultimo **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Inoltre il **comma 3** riconosce ai contribuenti, per i **periodi d'imposta oggetto di concordato**, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, i **benefici** previsti per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Si tratta dei seguenti benefici:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti al di sotto di specifici importi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;

- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva sotto una specifica soglia;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo in sede di rettifica delle dichiarazioni.

Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che la logica dell'estensione dei benefici ISA ai contribuenti che accedono al concordato risiede nella circostanza che l'accesso all'istituto e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base della metodologia ISA finalizzata ad individuare i contribuenti con più elevati profili di affidabilità fiscale.

Articolo 20 *(Determinazione degli acconti)*

L'articolo 20 dispone che l'acconto **delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è **calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati**.

Il contribuente versa l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto - in una o due rate - e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all'anno precedente e un acconto relativo all'anno in corso.

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno oppure dell'imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l'anno successivo.

L'acconto per l'anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo: unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l'acconto è inferiore a 257,52 euro; due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell'anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.

I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano un unico versamento entro il 30 novembre se l'importo totale dovuto non supera 206 euro l'acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).

I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. L'acconto Ires è fissato nella misura del 100%. L'acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il versamento dell'acconto IRAP si effettua in due rate: la prima entro la scadenza del 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre, così come previsto per la generalità delle imposte sui redditi. In via generale il versamento del saldo IRAP deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento da parte di persone fisiche, società o associazioni, o entro l'ultimo giorno del mese successivo al quello di chiusura del periodo d'imposta da parte dei soggetti diversi.

Articolo 21 *(Cessazione del concordato)*

L'**articolo 21** individua le condizioni alle quali **il concordato** – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – **cessa di avere efficacia** in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente **modifichi l'attività svolta**, a determinate condizioni, **ovvero cessi tale attività**. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie.

Al di fuori dalla decorrenza del termine biennale (salvo rinnovo) di applicazione naturale del concordato preventivo, l'**articolo 21** dispone che esso **cessi di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente **modifica l'attività** svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
- b) il contribuente **cessa l'attività**.

Articolo 22 **(Decadenza dal concordato)**

L'**articolo 22** individua le condizioni alle quali **il concordato decade**, comportando la decadenza dai benefici per **entrambi i periodi di imposta della sua durata**.

Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per specifici importi; ovvero la commissione di violazioni qualificate *ex lege* come "di non lieve entità"; la modifica o integrazione delle dichiarazioni, con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quanto accettato nella proposta di concordato; la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, presenza di debiti tributari; l'omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.

Al di fuori dalla decorrenza del termine biennale e della cessazione di efficacia di cui all'articolo 21 (per cui si veda la relativa scheda di lettura) dello schema, il **comma 1 dell'articolo 22** sancisce le ipotesi di **decadenza dai benefici del concordato per entrambi i periodi di imposta della sua durata**.

In particolare ciò si verifica ove:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta **l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate**, per un importo **superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre **violazioni di non lieve entità** (di cui al successivo comma 2);
- b) a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi** (ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che consente l'integrazione delle dichiarazioni), i **dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) ricorre una delle ipotesi di esclusione dal concordato (di cui all'articolo 11 dello schema) ovvero il contribuente presenti debiti tributari (requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
- d) è **omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale**.

Il **comma 2** definisce le **violazioni di non lieve entità**, che sono le seguenti:

a) le **violazioni constatate che integrano le fattispecie di reati tributari**, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai **periodi di imposta oggetto del concordato** e ai **tre precedenti** all'ammissione all'istituto;

b) la **comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA** (di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), in misura tale da determinare un **minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento**;

c) le **violazioni, relative agli anni oggetto del concordato**, di:

1) **omessa dichiarazione dei redditi e dell'Irap** (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997), **omessa dichiarazione del sostituto di imposta** (articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo), e **omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva** (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo menzionato)

2) mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione **con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi ricevuti** (di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) purché siano contestate violazioni in numero **pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi**;

3) nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);

4) omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione (di cui all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18: esso, al comma settimo, sanziona il destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale).

Il **comma 3** prevede che l'omesso versamento delle imposte dei redditi e dell'Irap (di cui al comma 1, lettera *d*)), e le violazioni in tema di reati tributari, di comunicazione inesatta dei dati a fini Isa, nonché le ipotesi di omessa dichiarazione d'imposta (di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), numero 1)) **non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso**

ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la **violazione non sia stata già constatata** e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

**CAPO III -
(CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO)**

**Articolo 23
(Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario)**

L'**articolo 23** riconosce ai contribuenti rientranti nel **regime forfetario** la possibilità di accedere al **concordato preventivo biennale**, secondo le modalità introdotte nel Capo III.

L'articolo stabilisce che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel Capo III (articoli da 23 a 33).

Ai fini di definire la platea dei potenziali aderenti alla misura in esame, la relazione tecnica al provvedimento osserva che il numero complessivo di contribuenti che aderiscono al regime forfetario nel periodo d'imposta. 2021 (dati desunti dal terzo fascicolo del modello redditi delle persone fisiche, quadro Im, sezione ii, regime forfetario, determinazione del reddito) è pari a n. 1.777.830.

• ***Il regime forfetario***

La disciplina del **regime forfetario** è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a **85 mila euro** e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

La disciplina fondamentale è contenuta nella legge di stabilità 2015 e ha subito modifiche, da ultimo, per effetto della **legge di bilancio 2023** (comma 54) che ha innalzato a 85.000 euro (rispetto al precedente valore previsto a 65.000 euro) **il limite** per accedere al regime forfetario agevolato e ha stabilito che **chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila non potrà fruire, sin da subito del regime**, forfetario, senza aspettare l'anno fiscale seguente (conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto **a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite**). Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, cesserà di essere assoggettato al regime forfetario a partire dall'anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente.

In estrema sintesi, l'accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:

§ determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito *ex*

lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico;

§ applicazione al reddito imponibile di un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap); l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti di legge.

Si segnala che secondo i dati presentati dall'[Osservatorio sulle partite IVA](#) nel 2022 sono stati 239.131 i soggetti che hanno aderito al regime forfetario (anziché al regime fiscale ordinario), dato sostanzialmente identico al 2021; tali adesioni rappresentano il 47,7% del totale delle nuove aperture di partita Iva.

Dal **1° luglio 2022** i contribuenti in regime **forfetario** - che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi o compensi superiori a 25.000 euro** - sono soggetti **all'obbligo di fatturazione elettronica** (decreto-legge n. 33 del 2022). Dal **1° gennaio 2024** la fattura elettronica viene **estesa a tutti i contribuenti** che usufruiscono del **regime forfetario**.

Articolo 24 (Cause di esclusione)

L'**articolo 24** individua le cause di **esclusione**, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall'accesso al **concordato preventivo biennale**.

La disposizione, al **comma 1**, stabilisce che **non possono** accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che **hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta.

Al **comma 2** si dispone, altresì, **che non possono** accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che:

- non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b*) in materia di **debiti tributari**.

Si tratta dei contribuenti che hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 9, non hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

- o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11.
Si tratta delle seguenti cause di esclusione:
 - a. **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
 - b. condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**), dall'articolo 2621 del codice civile (**false comunicazioni sociali**), nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale (in materia, rispettivamente, di **riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Articolo 25 *(Effetti dell'accettazione della proposta)*

L'**articolo 25** descrive alcuni **effetti** derivanti dall'**accettazione** della proposta della proposta di concordato.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'**accettazione** da parte del contribuente della proposta di concordato elaborata dall'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 9 (alla cui scheda di lettura si rimanda), **obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Il **comma 2** dispone che l'Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, **all'iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato**, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento.

Articolo 26 **(Adempimenti)**

L'articolo 26 stabilisce che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario.

In particolare, la norma prevede che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda, a mero titolo di esempio, che i soggetti che aderiscono al regime forfettario hanno l'obbligo di:

- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa;
- fatturazione elettronica previsto dal 1° luglio 2022 per tutti i soggetti, precedentemente esclusi, che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25.000, mentre per tutti gli altri soggetti forfettari, invece, l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024.

Articolo 27 *(Rinnovo del concordato)*

L'**articolo 27** indica le **modalità** attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfetario può aderire a **una nuova proposta di concordato biennale**.

In particolare, la norma prevede che, **decorso il biennio** oggetto di concordato, **se non sussistono le cause di esclusione** previste all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9 (alla cui scheda di lettura si rinvia), **una nuova proposta di concordato biennale** relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3 (alla cui scheda si rinvia).

Articolo 28 **(Reddito oggetto di concordato)**

L'**articolo 28** indica le modalità di **determinazione del reddito** d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, **oggetto del concordato**.

La disposizione prevede che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 **oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9** (alla cui scheda di lettura si rimanda), ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

Si ricorda che il comma 64, primo periodo, stabilisce che i soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla medesima legge 190 del 2014, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Si tratta dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:

- a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio.

L'ultimo periodo dell'articolo specifica che resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 64, primo periodo, della legge n. 190 del 2014, con quello al terzo periodo della medesima disposizione posto che l'articolo 64 primo periodo non fa riferimento ai contributi previdenziali.

Si ricorda infatti che è il terzo periodo del comma 64 che prevede che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato e che l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Articolo 29 *(Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)*

L'**articolo 29** precisa che l'adesione al concordato **non ha effetti sul regime dell'imposta sul valore aggiunto** che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario.

La norma in esame precisa **che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto**, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda a tale proposito che i contribuenti che applicano il regime forfettario possono avvalersi di alcune norme di semplificazione negli adempimenti dell'imposta sul valore aggiunto. A titolo di esempio:

- non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.

Articolo 30 *(Rilevanza delle basi imponibili concordate)*

L'**articolo 30** precisa l'**irrilevanza dei maggiori o minori redditi**, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che tale **irrilevanza venga meno** nel caso di **minori redditi** ordinariamente determinati, **eccedenti la misura del 60 per cento**.

In particolare il **comma 1** della disposizione stabilisce che **gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati**, rispetto a quelli oggetto del concordato, **non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori**, salvo che nell'ipotesi indicata al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Il **comma 2** precisa che **in presenza di circostanze eccezionali**, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano **minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato, **il concordato stesso cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Articolo 31
(Determinazione degli acconti)

L'**articolo 31** precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la **modalità di calcolo degli acconti delle imposte**.

In particolare la norma stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è **calcolato sulla base dei redditi concordati**.

Articolo 32
(Cessazione del concordato)

L'articolo 32 indica le **condizioni** al verificarsi delle quali il **concordato cessa di avere efficacia**.

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) **il contribuente modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, tale condizione non si verifica nel caso in cui tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
- b) **il contribuente cessa l'attività**.

Articolo 33 *(Decadenza del concordato)*

L'**articolo 33** indica come causa di **decadenza del concordato** il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 22 del decreto in esame.

L'articolo 33 stabilisce che il concordato **cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta** oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste **nell'articolo 22** (alla cui scheda di lettura si rimanda) ove applicabili.

**CAPO IV -
(DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE)**

**Articolo 34
(Attività di accertamento)**

L'**articolo 34, comma 1**, prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33. E' inoltre previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione il concordato preventivo biennale (**comma 2**).

L'**articolo 34** dispone al **comma 1** che per i periodi di imposta oggetto del concordato preventivo biennale (CPB), gli accertamenti di cui all'articolo 39 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), non possano essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dallo stesso CPB (articoli 22 e 33). La limitazione pertanto riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo.

Al **comma 2** è, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Articolo 35 *(Disposizioni di coordinamento)*

L'**articolo 35** contiene norme di coordinamento per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, e per il quale si tiene conto, per il riconoscimento della spettanza, del reddito effettivo e non di quello concordato.

L'**articolo 35** prevede che per l'adesione al CPB non si applica la disciplina di cui all'[articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012](#). In particolare, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento (**comma 1**).

Viene, inoltre, previsto che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#) (**comma 2**).

Articolo 36 *(Commissione degli esperti)*

L'**articolo 36** prevede che la commissione di esperti, di cui al comma 8, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia sentita anche in relazione al CPB prima dell'approvazione della relativa metodologia.

L'**articolo 36** prevede che la commissione di esperti di cui [al comma 8, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#) sia sentita anche in relazione al CPB prima dell'approvazione della relativa metodologia. Al riguardo si rileva che il richiamato comma 8 espressamente prevede che “i componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito”.

Il parere eventualmente espresso da tale commissione non ha natura vincolante.

Articolo 37

(Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato)

L'**articolo 37** prevede il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB.

Al fine di consentire ai professionisti e agli altri intermediari fiscali di concentrare la propria attività nell'applicazione del nuovo regime di concordato preventivo biennale, la norma di cui all'**articolo 37** dispone un maggior termine per i versamenti dell'acconto e del saldo in **scadenza al 30 giugno**, con riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e in relazione al primo anno di applicazione del concordato, **prorogando tale scadenza al 31 luglio**, senza alcuna maggiorazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**Articolo 38**
(Disposizioni finanziarie)

■ L'**articolo 38** contiene le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 38** contiene le disposizioni finanziarie, stabilendo che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 valutate in **71,5 milioni di euro** per l'anno 2024 e in **143 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2025 affluiscono al fondo di cui all'[articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111](#).

Il **comma 2** dispone circa le maggiori entrate erariali stimate dall'applicazione dell'istituto di cui al Titolo II. In particolare, si rileva che tali entrate derivanti dall'attuazione dell'istituto del concordato preventivo biennale sono prudenzialmente iscritte sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111, in misura di **1.160 milioni di euro per l'anno 2024** e di **582 milioni di euro per l'anno 2025**; tuttavia, l'utilizzo delle predette entrate è prudenzialmente inibito fino al conseguimento dei risultati del monitoraggio delle adesioni all'Istituto del concordato preventivo biennale e dei conseguenti versamenti dell'acconto per l'anno d'imposta 2024, predittivi dei maggiori versamenti attesi nel biennio.

Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio, risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse indicate al comma 2 della presente disposizione, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, tali entrate ulteriori sono considerate ai fini del computo previsto dall'[articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Articolo 39
(Entrata in vigore e decorrenza)

L'**articolo 39** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, precisando che le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso **al 31 dicembre 2023**.